



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Garibaldi” ad indirizzo musicale
Realmondo- Siculiana- Montallegro- Cattolica Eraclea



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI A TERZI
(ai sensi dell'art. 38 del D.I. 129/2018)

Premessa

L'Istituzione scolastica, quale centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, può concedere in uso temporaneo locali e attrezzature scolastiche a soggetti terzi per attività compatibili con le finalità educative della scuola e con il pubblico interesse.

La concessione avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, della sicurezza dei locali e della prioritaria destinazione degli spazi alle attività istituzionali e didattiche.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature dell'istituzione scolastica a soggetti terzi.

Art. 2 – Finalità

La concessione dei locali è consentita esclusivamente per lo svolgimento di attività:

- culturali
- formative
- educative
- sportive
- sociali
- istituzionali

purché compatibili con la funzione educativa della scuola e senza interferenza con le attività didattiche e istituzionali.

Le attività scolastiche hanno in ogni caso priorità assoluta rispetto a qualsiasi concessione a terzi.

Art. 3 – Locali concedibili

Possono essere concessi in uso, compatibilmente con le esigenze dell'istituzione scolastica:

- aule
- aula magna
- palestra
- laboratori
- biblioteche
- cortili e spazi esterni
- altri locali o attrezzature individuati dal Dirigente Scolastico

Sono esclusi i locali contenenti documentazione riservata, dati sensibili o attrezzature non utilizzabili da soggetti esterni.

Art. 4 – Soggetti richiedenti

Possono richiedere l'uso dei locali:

- enti pubblici territoriali
- associazioni culturali o sportive
- organizzazioni di volontariato
- enti del terzo settore
- enti pubblici e privati
- altri soggetti che perseguano finalità compatibili con quelle dell'istituzione scolastica

Art. 5 – Tipologie di concessione

La concessione può essere:

- a) occasionale
 - per singoli eventi
 - di durata limitata
- b) temporanea
 - per attività periodiche o cicliche
- c) continuativa
 - per progetti strutturati nel tempo

Art. 6 – Procedura di richiesta

La richiesta di concessione deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo dei locali, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

La domanda deve contenere:

- denominazione del soggetto richiedente
- generalità del legale rappresentante
- descrizione dell'attività prevista
- finalità dell'iniziativa
- calendario e orari di utilizzo
- locali richiesti

- numero presunto dei partecipanti
- dichiarazione di assunzione di responsabilità

Alla richiesta devono essere allegati, ove richiesto:

- copia dello statuto o atto costitutivo
- copia della polizza assicurativa
- documento di identità del legale rappresentante
- eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Le richieste possono essere trasmesse tramite PEC, posta elettronica o consegna agli uffici amministrativi della scuola.

Art. 7 – Competenze

Il Consiglio di Istituto determina i criteri generali e i corrispettivi per la concessione dei locali scolastici.

Il Dirigente Scolastico autorizza la concessione dei locali nel rispetto del presente regolamento e delle deliberazioni del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico può rigettare, con provvedimento motivato, richieste incompatibili con le finalità istituzionali della scuola o con esigenze organizzative e di sicurezza.

Art. 8 – Corrispettivi

Per l'utilizzo dei locali può essere richiesto:

- un canone di concessione
- il rimborso delle spese di funzionamento
- il rimborso dei costi relativi a pulizia, vigilanza e utenze

Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente le relative tariffe.

La concessione può essere gratuita per attività di particolare interesse culturale, sociale o istituzionale.

L'istituzione scolastica può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni arrecati ai locali o alle attrezzature.

Art. 9 – Responsabilità

Il concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale derivante dall'utilizzo dei locali concessi.

Il concessionario:

- è responsabile dei locali utilizzati
- è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati a locali, arredi o attrezzature
- deve garantire adeguata copertura assicurativa per i partecipanti e per eventuali danni a terzi
- solleva l'istituzione scolastica da ogni responsabilità connessa alle attività svolte

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a:

- utilizzare i locali esclusivamente per le attività autorizzate
- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela della salute
- garantire la presenza di un responsabile durante lo svolgimento delle attività
- vigilare sui partecipanti, in particolare se minori
- ripristinare ordine e pulizia dei locali al termine dell'utilizzo
- non sub-concedere a terzi i locali assegnati
- rispettare il divieto di fumo e di somministrazione di alcolici
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali

Restano a carico del concessionario eventuali autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative a pubblico spettacolo, sicurezza e diritti d'autore.

Art. 11 – Divieti

È vietato utilizzare i locali scolastici per attività:

- incompatibili con le finalità educative della scuola
- contrarie all'ordine pubblico o al buon costume
- aventi finalità esclusivamente commerciali
- di propaganda partitica
- discriminatorie o lesive dei principi costituzionali

Art. 12 – Revoca e sospensione

La concessione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico per:

- sopravvenute esigenze scolastiche
- motivi di sicurezza
- violazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento
- uso improprio dei locali
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti

In tali casi il concessionario non potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'istituzione scolastica.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure di concessione avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente regolamento è entrato in vigore a seguito dell'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di Istituto, seduta del 28-05-2026, con Delibera N. 36.

